



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA

- **Le Gallerie Nazionali di Arte Antica** (CF. 97855300584), rappresentate dal Direttore Flaminia Gennari Santori, domiciliata per la carica in Roma Via Quattro Fontane 13, di seguito “Concedente” o “Gallerie”

E

- La Società _____, con sede in Via _____, cap _____, Partita Iva _____, rappresentata da _____, residente in Via _____ – cap _____, di seguito denominato “Concessionario”;

VISTI

- il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., e nello specifico l’art. 117, commi 1 e 2, ai sensi del quale negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di caffetteria e di ristorazione; nonché l’art. 117, comma 4, il quale dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in Concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- il D.M. del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- il D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;
- l’art. 6, comma 1, del D. L. 1 marzo 2021 n. 22, in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;

PREMESSO

- che ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (“Codice dei Beni Culturali”), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di bar caffetteria;
- che l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in Concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura aperta per l’affidamento in Concessione del servizio bar caffetteria da eseguirsi presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica, sede di Palazzo Barberini, sito in via delle Quattro Fontane, 13, Roma;
- che l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, rilasciata da _____ mediante avente numero _____ del valore di € _____ e la polizza assicurativa richiesta; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- che successivamente alla stipula da parte della Committente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto;
- che il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9877839A9A;
- che il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Committente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” - Offerta Tecnica; Allegato “IV” - Offerta Economica; Allegato “V” Capitolato Tecnico; Allegato “VI” – Piano Economico Finanziario Allegato “VII” Contratto di avvalimento (eventuale)), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- che il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:

- ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Cultura;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalle Gallerie prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Gallerie per quanto di rispettiva competenza.

Il Concedente provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto, luogo, descrizione degli spazi, direttore dell'esecuzione

Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi di bar caffetteria da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi allegati.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di Concessione, è sito a Roma, Via Quattro Fontane 13, presso la serra ottocentesca situata all'interno del giardino storico di Palazzo Barberini, con accesso indipendente da quello del Museo come nel dettaglio definito all'art. 3 del Capitolato tecnico e allegati tecnici, cui si rinvia espressamente.

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza del Museo, quale bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Durante la Concessione, il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, degli impianti elettrici, idraulici o di amplificazione, etc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte delle Gallerie e, qualora tale autorizzazione fosse concessa, il Concessionario non potrà rivalersi sulle Gallerie medesime o, alla scadenza della presente Contratto, sul subentrante per le spese di miglioria da lui eseguite.

Le migliorie, riparazioni, modifiche autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore delle Gallerie.

Al termine della Concessione i locali dovranno essere riconsegnati alle Gallerie nel medesimo stato di consegna, fatte salve le migliorie e modifiche autorizzate dalle Gallerie, restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dalle Gallerie ed addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli spazi concessi, incluse pertinenze e attrezzature, diversa da quella prevista nella presente Concessione.

È vietato qualsiasi uso diverso da quello sopra descritto o in ogni caso in contrasto con il pregio monumentale degli ambienti.

I locali saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto o diverso termine concordato tra le parti, previa redazione di un verbale di presa in consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione. Il ritardo nella consegna dei locali, imputabile al Concessionario, sarà oggetto di applicazione di apposita penale.

Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la Dottoressa Flaminia Gennari Santori e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, la Dottoressa Paola Guarnera.

Il Concessionario comunicherà alla Concedente, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di consegna dei locali, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e del presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Articolo 3

Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti durante i giorni e negli orari di apertura al pubblico delle Gallerie, pena l'applicazione della penale di cui al paragrafo 23 del Capitolato e segnatamente: dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 19:00, nel rispetto degli impegni assunti in sede di Offerta Tecnica. Le Gallerie osservano il giorno di chiusura settimanale il lunedì, salvo diverse disposizioni del Ministero della Cultura e sono chiuse nei giorni del 25 dicembre e primo gennaio. Qualora nel corso della durata della Concessione l'Amministrazione dovesse apportare modifiche ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura del Sito sopra indicati, il Concessionario dovrà svolgere i servizi nei nuovi giorni/orari eventualmente stabiliti. L'Amministrazione si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo minimo di 72 ore, tutte le informazioni sulle eventuali variazioni dell'orario ordinario di apertura e di tutte le attività che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario (es. eventi speciali come mostre e inaugurazioni o aperture straordinarie, attività di servizio, scioperi del personale, etc.). Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione. Con l'accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si dichiara consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti. Al Concessionario sarà permesso di sospendere momentaneamente il servizio solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore adeguatamente motivate, ivi compreso il diritto di sciopero del personale dipendente.

La gestione delle chiavi di accesso al locale caffetteria è riservata al personale di vigilanza in servizio presso il Museo. Il Concessionario dovrà prelevare le chiavi in apertura di giornata e restituirle a chiusura del locale. Il servizio di vigilanza è attivo dalle ore 6:30 fino alle ore 20:00; dopo tale ora nell'eventualità di apertura del bar-caffetteria non motivato da un evento del Museo, sarà necessario ricorrere ad un servizio di vigilanza integrativo, a carico del Concessionario.

I servizi dovranno essere avviati entro 15 giorni dalla data di consegna dei locali.

In caso di ritardo nell'avvio dei servizi, il canone e la royalty di cui al successivo articolo 7 saranno comunque dovuti dal Concessionario a partire dal 60° giorno dalla consegna dei locali.

Ove il ritardo nell'avvio dei servizi ecceda i 30 (trenta) giorni solari rispetto al termine di inizio previsto nel presente articolo, al Concessionario saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 14.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

riconsegna, sarà redatto apposito verbale secondo le previsioni nel dettaglio riportate nel capitolato tecnico.

Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni del Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

Articolo 4

Durata

La durata della presente Concessione è di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività di cui al precedente art. 3.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di almeno 72 ore, tutte le attività straordinarie del Museo che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di Concessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la proroga della Concessione ex art. 106 D.lgs 50/2016 s.m.i.. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con la presente Concessione.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito della Concessione.

Articolo 5

Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella Concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente Concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Il Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla Concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 6

Canone di Concessione, royalty e ulteriori corrispettivi del Concessionario

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi, dovrà versare al Concedente:

- un canone fisso annuo di importo pari ad Euro _____, oltre IVA;
- una royalty di importo variabile pari al ___% sul fatturato annuo relativo ai servizi oggetto di Concessione, oltre IVA.

Il canone del presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di Concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.

Con riferimento al canone, il pagamento è previsto in 4 rate trimestrali posticipate costituite da un quarto dell'importo fisso offerto in sede di gara. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario versa all'Amministrazione, nel conto corrente da quest'ultima indicato nel contratto, la quota parte trimestrale di Canone annuo, di cui al Disciplinare di Gara, come rialzato in sede di offerta economica.

In caso di ritardo nel pagamento all'Amministrazione del Canone si applicherà la penale di cui all'art. 14.

Con riferimento alla royalty, il Concessionario trattiene l'intero incasso derivante dai servizi, versando all'Amministrazione la royalty offerta in sede di gara, espressa come percentuale sul monte incassi (al netto di IVA), derivante dai summenzionati servizi (il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini e delle fatture emesse). Il



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Concessionario versa all'Amministrazione, nel conto corrente indicato in contratto, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, la quota parte di incassi spettante sulla base di quanto sopra indicato.

Contestualmente al versamento della royalty il Concessionario consegna all'Amministrazione una Nota riassuntiva contenente il dettaglio delle fatture, degli scontrini e delle ricevute o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emessi nel trimestre di riferimento, con l'indicazione degli introiti, al netto di IVA, di competenza dell'Amministrazione e sui quali è applicata la royalty. Inoltre dovranno essere differenziati in modo chiaro gli eventuali introiti da eventi generati nel corso del trimestre con l'indicazione della quota parte spettante all'Amministrazione. In caso di ritardo nella consegna della nota sarà applicata la penale di cui all'art. 14.

In caso di ritardo nel pagamento all'Amministrazione della royalty si applicherà la penale di cui all'art. 14.

Dell'avvenuto pagamento del canone e della royalty, sarà rilasciata apposita quietanza dal Concedente.

In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Museo. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.

Per gli aspetti legati ai rischi interferenziali si rimanda al Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligo del Concessionario rispettare le prescrizioni e indicazioni in merito alla sicurezza dei luoghi coordinandosi con il Preposto.

Articolo 7

Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

I servizi oggetto della presente Concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative in particolare igienico-sanitarie, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico, in particolare agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e nell'Offerta Tecnica, da intendersi espressamente richiamate quale oggetto di specifico obbligo contrattuale.

Articolo 8

Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 comma 3 del



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

d.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.

Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 giorni solari dalla comunicazione a mezzo mail/pec da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.

Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di Concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Concedente e il Concessionario, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell'organizzazione del Concedente.

Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 16.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.lgs. 50/2016, troverà applicazione quanto previsto all'art. 11 del presente Contratto. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alle Gallerie provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica.

È altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della Concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, e che



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nelle fasce orarie di massima attività dell'esercizio, dovrà essere garantita la contemporanea presenza e l'operatività in esercizio, nel numero e nella tipologia, dei dipendenti risultanti dal progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all'Offerta Tecnica.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti l'avvio dei servizi, il Responsabile del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.

Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.

Ogni variazione del personale utilizzato dovrà essere tempestivamente comunicata alle Gallerie.

Il Concessionario dovrà garantire che tutto il personale di servizio indossi sempre la divisa.

A richiesta motivata e formulata per iscritto dalle Gallerie relativa al decoro, all'igiene e alla professionalità del servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la pronta risoluzione delle criticità riscontrate, nel rispetto delle previsioni e delle norme in materia di lavoro dipendente.

Si richiamano espressamente, tutti gli obblighi previsti nel Capitolato tecnico, in particolare all'art. 10, nonché quelli derivanti dall'Offerta Tecnica.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 9

Obblighi e adempimenti del Concessionario

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati.

La gestione e organizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale Lazio n. 21/2016 ss.mm.ii., dovrà essere



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, e in linea con quanto indicato nella medesima legge regionale e Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le prescrizioni ivi descritte, nonché con l'ulteriore normativa in materia applicabile, pur se sopravvenuta nelle more della presente Concessione.

Il Concessionario, con la stipula del contratto di Concessione, in aggiunta agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente contratto si obbliga a:

- rispettare tutte le normative in vigore disciplinanti le attività inerenti al servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio, assicurando il conseguimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;
- farsi carico, alla stipula del contratto, compresa la registrazione, delle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- farsi carico delle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché del pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- farsi carico delle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico dell'Amministrazione;
- farsi carico dell'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assicurare il pagamento, da parte del pubblico, attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, tramite POS e altri sistemi simili;
- farsi carico delle spese relative a furto o danneggiamento per opera di terzi delle attrezzature, laddove presenti, di proprietà del Concessionario;
- farsi carico delle spese relative alla perdita di derrate alimentari dovute a guasti di attrezzature imputabili a cause di forza maggiore;
- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente Concessione;
- mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni contenute nel Codice di comportamento e con facoltà, da parte dall'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento del personale che non fosse – per qualsiasi ragionevole motivo – gradito all'Amministrazione;



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione;
- stoccare i rifiuti nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato;
- provvedere alle pulizie dei locali e degli arredi afferenti i servizi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato;
- osservare tutte le prescrizioni impartite a tutela del Museo, sia quelle già in essere sia quelle che l'Amministrazione fornirà durante la Concessione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici afferenti i servizi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato;
- adeguare il servizio ai mutamenti di orario del Museo che dovessero intervenire;
- farsi carico degli oneri relativi alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, nonché delle sanzioni (multe, ammende, etc.) eventualmente irrogate dall'autorità competente, per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- osservare la massima riservatezza nella comunicazione all'esterno di fatti, stati e condizioni che riguardino le attività dell'Amministrazione; nonché osservare la segretezza nei confronti di tutte le informazioni eventualmente condivise o comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Museo e dei locali oggetto della presente Concessione;
- farsi carico degli eventuali oneri relativi ai permessi per poter riprodurre musica, dal vivo o registrata, e le relative tariffe SIAE;
- provvedere a proprie spese a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione del servizio affidato;
- contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi;
- informare tempestivamente l'Amministrazione, di eventuali sospensioni dei servizi in Concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentire, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge*";
- qualora, per qualsiasi motivo, fosse preclusa o sospesa, anche solo parzialmente, l'operatività del Museo, rinunciare fin d'ora ad avanzare azioni di risarcimento o indennizzo, salva la facoltà di



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- recedere dal contratto qualora la sospensione e/o preclusione dell'attività superi i 180 giorni;
- non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né ad utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente capitolato, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione;
 - non installare qualsiasi dispositivo di videogiochi o apparecchi automatici affini, videopoker e lotterie, televisori o proiettori a meno di eventi straordinari concordati e condivisi con l'Amministrazione;
 - garantire che la consumazione avvenga nelle aree in Concessione;
 - garantire che venga rispettato il divieto di fumo, presente in tutto il Museo;
 - segnalare alla sorveglianza del Museo l'eventualità che un cliente abbia comportamenti non consoni o molesti;
 - ogni altra obbligazione, anche futura, scaturente dai servizi dati in Concessione.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10

Obblighi e oneri a carico del Concedente

Il Concedente è tenuto a:

- mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di Concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
- rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all'organizzazione degli eventi esclusivi;
- comunicare al Concessionario tutte le variazioni relative all'orario di apertura/chiusura del Palazzo, con le tempistiche e le modalità indicate nel Capitolato.

Articolo 11

Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____, alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 174, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, successivamente all'aggiudicazione



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto in sostituzione di quelli indicati in sede di gara. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per le prestazioni subappaltate.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Alle condizioni previste dall'art. 174, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite pec e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse; ii) il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare al Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.

<in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma >

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Articolo 12

Verifiche e controlli

Le verifiche in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le cadenze e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concedente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Concedente in apposito documento. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che il Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 19 nonché dell'art. 1456 c.c.

Il Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione al Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel, ed in conformità al, Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dal Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.

Articolo 13

Controllo e analisi

Il Concessionario è tenuto a osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per ogni intervento nella manipolazione, conservazione, somministrazione degli alimenti e delle bevande.

Il Concessionario dovrà essere sempre in condizione di certificare la genuinità dei generi alimentari prodotti o acquistati e somministrati.

In ogni momento le Gallerie potranno far effettuare controlli sulla qualità e preparazione dei generi alimentari, nonché sull'igiene generale dei locali in cui sono preparati, sulla pulizia dei materiali e delle attrezzature ed apparecchiature impiegate.

Il Concessionario è obbligato in ogni momento e a semplice richiesta delle Gallerie a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, ed è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica in merito al regolare adempimento delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Delle eventuali deficienze e/o carenze riscontrate dalle Gallerie sarà data comunicazione scritta al Concessionario che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione entro il termine massimo di 3 (tre) giorni o comunque nel minor tempo tecnicamente possibile.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Articolo 14

Penali

La qualità del servizio erogato sarà valutata, tenendo conto degli scostamenti dell'indicatore di soddisfazione rilevato semestralmente secondo le formule di cui al Capitolato Tecnico, a decorrere dall'avvio dei servizi.

L'importo delle penali applicabili al Concessionario è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dal Concedente applicando le indicazioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali nei casi e nella misura di cui al punto 23 del Capitolato Tecnico.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

Il Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 16 nei limiti di quanto pagato.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Articolo 16 ***Garanzia definitiva***

Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario..

Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della Concessione.

In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Concedente verso il Concessionario e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza al Concedente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. Il Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 18

Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente

Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:

- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.

La Concessione può essere risolta per inadempimento del Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

- il valore degli allestimenti realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Concedente delle somme previste al comma 3. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 19

Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

- sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
- sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
- la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del precedente articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ;



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
- nel caso in cui per tre semestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di Concessione;
- nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Canone, royalty e ulteriori corrispettivi del Concessionario", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifiche e controlli", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", "Codice Etico", "Trattamento dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.

Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Articolo 20

Recesso

Il Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Articolo 21

Trasparenza dei prezzi

Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Gallerie di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 22

Obblighi di riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Monumento e dei locali oggetto della presente Concessione.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concedente è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Articolo 23

Marchi

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della Concessione, il logotipo di cui in offerta, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i locali ed i servizi oggetto del presente contratto.

L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dal Concedente.

Al Concessionario è consentito l'utilizzo, previa specifica autorizzazione da parte delle Gallerie, del logo del Museo al fine di pubblicizzare e promuovere i servizi offerti.

Al di fuori dell'ambito di esecuzione del Servizio, è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire il logo o qualsiasi altro segno distintivo delle Gallerie e/o del Palazzo Barberini.

Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, il Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Concedente.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Concedente.

Il Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore del Concedente.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 25

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

finanziari. In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 26

Codice Etico

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

Il Concessionario dichiara di averne preso visione del Codice etico adottato dal Ministero della Cultura, consultabili sul sito internet della stesso, e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Codice Etico adottato dal Ministero della Cultura. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 27

Incompatibilità

Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

Articolo 29 ***Foro esclusivo***

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 30 ***Trattamento dei dati personali***

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero della Cultura o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti.

Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

Il Concessionario prende atto che la Concedente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Concedente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Concessionario dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR) nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Concessionario dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Concessionario.

Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Concedente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, la Concedente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Concessionario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Roma, lì

Per le Gallerie di Arte Antica di Roma – Concedente La Direttrice

Dott.ssa _____

Il Concessionario/L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.



Ministero della cultura

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto, luogo, descrizione degli spazi, direttore dell'esecuzione

Articolo 3 - Orari di esercizio – Avvio e cessazione dei servizi

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 6 – Canone di Concessione, royalty e ulteriori corrispettivi del Concessionario

Articolo 7 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 8 - Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 9 - Obblighi e adempimenti del Concessionario

Articolo 10 - Obblighi e oneri a carico del Concedente

Articolo 11 - Subappalto

Articolo 12 - Verifiche e controlli

Articolo 13 - Controlli e analisi

Articolo 14 – Penali

Articolo 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 16 - Garanzia definitiva

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 18 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente

Articolo 19 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Articolo 20 - Recesso

Articolo 21 - Trasparenza dei prezzi

Articolo 22 - Obblighi di riservatezza

Articolo 23 - Marchi

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 25 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 26 - Codice etico

Articolo 27 - Incompatibilità

Articolo 28 – Oneri fiscali

Articolo 29 - Foro esclusivo

Articolo 30 - Trattamento dei dati personali

Il Concessionario/L'Impresa il legale rappresentante